

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1990

Nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui delitti commessi nell'Italia del Nord per motivi politici o asseriti come tali negli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale

ONOREVOLI SENATORI. – Le rilevazioni, le polemiche, che stanno dilagando dopo il clamoroso invito dell'ex partigiano Otello Montanari per far luce sui crimini avvenuti subito dopo il 1945 nel nome della Resistenza, non possono non interessare il Parlamento italiano.

Si tratta di fatti di sangue, di delitti, commessi non soltanto nel triangolo rosso tra Campagnola, Correggio, San Martino in Rio, ma in tutta l'Italia del Nord, non risparmiando alcun Comune.

Non è mai stato possibile conoscere il numero dei soppressi, quasi mai gli esecutori e tanto meno i mandanti, quantunque additati dalla voce pubblica.

I non molti processi celebrati – in relazione al numero degli eccidi – non hanno mai dato una risposta adeguata per assicurare un minimo di giustizia. Le inchieste degli organi di polizia furono sempre ostacolate e – nel clima di quei momenti – si preferì non insistere. L'autorità dello Stato era inesistente.

Situazioni, avvenimenti, complicità, omertà sono ben noti a chi visse quei mesi quando tutto era permesso nella latitanza dei poteri dello Stato.

Lentamente, ma progressivamente, organi inquirenti, magistratura, istituzioni cominciarono a riprendere l'esercizio delle loro funzioni, ed allora esecutori, implicati,

compromessi emigrarono, o vennero fatti emigrare, nei Paesi dell'Est europeo, che offrirono loro rifugio e protezione.

Altri furono defilati all'azione penale: eletti deputati o senatori, divennero intangibili con l'acquisita immunità parlamentare.

Ora, onorevoli colleghi, non si tratta solamente di aprire gli archivi del Partito Comunista che, principalmente, potranno interessare gli storici per sapere se Togliatti fosse sincero quando, il 24 settembre 1946, nel Teatro Municipale di Reggio Emilia, asseriva che: «la realtà è che i delitti che oggi macchiano alcune zone emiliane sono senza dubbio dovuti ad elementi squilibrati e sbandati, non legati a nessun partito politico».

Oppure, sin dove fosse nel vero quando, proseguendo, diceva: «dietro di essi è molto verosimile che si trovi la mano e l'intenzione di chi si serve del delitto a scopo di provocazione politica».

Potrà, l'apertura di questi archivi, farci sapere sino a qual punto Togliatti non fosse nel vero - diciamolo pure: mentisse - quando asseriva: «sarebbe veramente bello che proprio noi, partito dominante nell'Emilia, incaricassimo militanti di commettere delitti di questo genere, o lasciassimo che essi li commettano, allo scopo di screditare questa Regione, cioè di screditare noi stessi».

Di quel discorso di Togliatti, respingendone le motivazioni, facciamo nostra la sostanza del passo in cui dice: «noi abbiamo dunque il dovere di difendere il movimento partigiano da tutte le calunnie e da tutti i calunniatori, ristabilendo, sui delitti dell'Emilia, la verità».

Come abbiamo detto, chiediamo che sui delitti avvenuti non soltanto in Emilia, ma in tutto il Nord Italia «sia ristabilita la verità».

Con questa richiesta intendiamo che la Commissione parlamentare d'inchiesta proceda alla conoscenza, all'esame, alla comparazione dei *dossiers* conservati, oltre che da partiti ed enti vari, dagli organi istituzionali dello Stato, a cominciare da quelli del Ministero dell'interno, della direzione generale di Polizia, della direzione affari politici; da quelli dei servizi speciali o riservati; da quelli dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza; da quelli del Ministero degli affari esteri, con particolare riferimento alle relazioni ed alle informative dei nostri rappresentanti diplomatici nei Paesi dell'Est europeo per segnalare la presenza e l'attività dei fuorusciti; ai fascicoli dei processi penali celebrati, ma soprattutto ai tanti fascicoli archiviati con le motivazioni più disparate di non luogo a procedere.

Contemporaneamente, in relazione alle più recenti notizie apparse sulla stampa, dovrà accertare in qual modo l'organizzazione, le strutture ed i mezzi che hanno portato a quei delitti abbiano influito sul sorgere delle Brigate rosse, sui loro metodi, e se la matrice politica dei loro tentativi di destabilizzare lo Stato sia la stessa o tragga origine da quella che determinò gli eccidi dell'immediato dopoguerra.

Riteniamo che, nel momento in cui l'Unione Sovietica riconosce i modi e le responsabilità delle fosse di Katin, quando riabilita i propri cittadini soppressi durante le purghe staliniste, e senza rinnegare la propria storia, ne riconosce gli errori, il Parlamento italiano debba riconsiderare uno dei più oscuri momenti della nostra storia con una coraggiosa obiettività critica dei fatti e delle ragioni dei tanti crimini di quegli anni; se saprà bene operare, lo Stato acquisterà in prestigio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da dodici deputati e dodici senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, su designazione dei rispettivi presidenti dei Gruppi parlamentari proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun Gruppo.

Art. 2.

1. Il presidente della Commissione d'inchiesta, nominato dal Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, è scelto tra parlamentari che abbiano una anzianità di almeno due legislature.

Art. 3.

1. La Commissione d'inchiesta ha il compito di chiedere al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ai servizi riservati e speciali - militari e civili - dello Stato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle procure generali delle corti d'appello, al Tribunale supremo militare, agli enti, organi, istituzioni, partiti politici, la produzione dei *dossiers* e dei documenti, nonché l'acquisizione di notizie inerenti alle soppressioni, ai delitti, agli eccidi avvenuti nell'Italia del Nord dal 1° aprile 1945 in poi, allo scopo di accertare:

a) l'esistenza di un eventuale preordinato piano, attraverso l'individuazione delle matrici politiche, delle finalità, dei possibili collegamenti internazionali, sia coi Paesi dell'Est europeo, quanto con i servizi dei Paesi occidentali;

b) l'attività svolta dagli organi dello Stato nei singoli avvenimenti;

c) i criteri seguiti dalla magistratura, nell'ambito di ciascun distretto di corte d'appello nel giudicare - o nel non giudicare - i presunti responsabili;

d) quali interconnessioni vi siano state tra quegli avvenimenti ed il sorgere, lo strutturarsi, delle «brigate rosse», in modo da riferire al Parlamento, con una relazione che, chiarendo le responsabilità e le finalità politiche di ciascun delitto o gruppi di delitti, consenta la rilettura più documentata ed obiettiva possibile di quei trentatré mesi della nostra storia, e dei più recenti fatti per destabilizzare lo Stato.

Art. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione parlamentare procede con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale, sia civile, amministrativo o militare.

2. A tale effetto la Commissione parlamentare d'inchiesta ha il potere di:

a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonchè la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti, di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

Art. 5.

1. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione parlamentare d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

Art. 6.

1. Di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta non può essere eccepito il segreto professionale, giornalistico, bancario o d'ufficio.

2. Per quanto concerne l'eccezione del segreto politico o militare, la Commissione ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio dei ministri che - se del caso - prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

Art. 7.

1. Le persone che la Commissione parlamentare d'inchiesta intende ascoltare sono, di norma, convocate per iscritto; ammonite dall'importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula: «Giuro di dire la verità e niente altro che la verità» e vengono esaminate separatamente.

2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

3. Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 8.

1. Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, amministrativo o militare, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione parlamentare svolge l'inchiesta.

2. Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari in-

staurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

Art. 9.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina l'esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro, o della perquisizione, può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimmetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

Art. 10.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione parlamentare, su deliberazione presa a maggioranza dai componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa la Commissione parlamentare d'inchiesta può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

Art. 11.

1. La Commissione parlamentare d'inchiesta è convocata per la propria costituzione dal Presidente della Camera dei deputati e, con voto limitato ed a maggio-

ranza relativa, elegge fra i propri componenti un vicepresidente ed un segretario che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.

Art. 12.

1. Il componente della Commissione parlamentare che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perchè sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perchè ne ha avuto notizia o è stato parte o escusso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito secondo le norme dell'articolo 1.

Art. 13.

1. Per la validità delle sedute della Commissione d'inchiesta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per la elezione del vicepresidente e del segretario o per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

4. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

Art. 14.

1. Per i servizi di segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta dispone il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato della Repubblica.

Art. 15.

1. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale della Camera dei deputati e del Senato rimettendone la scelta all'ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

Art. 16.

1. Conclusa l'inchiesta, la Commissione parlamentare d'inchiesta dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

2. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali, delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.